



ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI

Il Municipio di Faido,

richiamati:

- il Regolamento comunale in materia di servizi scolastici e giovanili, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 16 luglio 2012 (aggiornamento del 12 settembre 2016);
- la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, in particolare gli artt. 34 e 39, e i disposti del relativo Regolamento d'applicazione;
- gli artt. 192 LOC e 44 RALOC, con risoluzione no. 239/2023;

ordina

- Art. 1** La presente Ordinanza si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Faido.
- Art. 2** Durante l'anno scolastico è istituito, per ogni giorno intero, il servizio di refezione per gli allievi della scuola elementare e dell'infanzia.
- Art. 3**
Richiesta Per gli allievi della scuola elementare la richiesta per ottenere l'autorizzazione settimanale a usufruire del servizio va presentata entro le ore 12.00 del giovedì precedente al responsabile dei Servizi finanziari comunali (conta@faido.ch). Sono riservate le eccezioni dipendenti da urgenze che giustificano l'inserimento immediato dell'allievo/a al Servizio di refezione durante lo stesso giorno.
- Art. 4**
Partecipazione finanziaria Le partecipazioni finanziarie richieste alle famiglie sono così fissate:
allievi che frequentano la scuola elementare (Faido)
- allievi che frequentano la scuola elementare di Faido:
fr. 5.— per ogni singolo pasto consumato;
- allievi che frequentano la scuola dell'infanzia (Faido e Chironico)**
- allievi che frequentano la scuola dell'infanzia di Faido e di Chironico:
fr. 5.— per ogni singolo pasto consumato;
- Le tasse di refezione vengono prelevate mensilmente, successivamente alla frequenza.
- Art. 5**
Refezione scolastica dispense Dispense, parziali o totali dalla frequenza alla refezione per gli allievi delle scuole dell'infanzia sono accordate dalla Direzione dell'Istituto scolastico per motivi quali: intolleranze alimentari, malattia, problemi famigliari.
La Direzione può prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi.
- Art. 6**
Debitori La partecipazione richiesta alle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale; se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 7
Disposizioni
finali ed entrata
in vigore

In ossequio all'art. 192 LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal **22 maggio al 20 giugno 2023**, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia di servizio scolastici e giovanili e entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco
C. Nastasi



M. Domenighini

Faido, 19 maggio 2023